



COMUNE DI TAGGIA

PROVINCIA DI IMPERIA

ORDINANZA SINDACALE n. 46 del 20/04/2020

OGGETTO:

OGGETTO: EMERGENZA "CORONAVIRUS" - DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO E LA RIDUZIONE DELLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA - ULTERIORI MISURE - OBBLIGO UTILIZZO MASCHERINE IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO

IL SINDACO

Considerato che la diffusione nel territorio nazionale dell'epidemia determinata dal virus Covid19 prosegue a livelli tali da provocare ancora grande allarme nella popolazione e costituisce un concreto, attuale e grave pericolo per la salute pubblica;

Preso atto che tale situazione ha indotto il Governo ad emanare una serie di provvedimenti urgenti tesi ad assicurare un'adeguata protezione della popolazione, anche imponendo significative limitazioni alla libera circolazione ed alla fruizione di servizi pubblici e privati;

Visto il DPCM 10 aprile 2020, che proroga al 3 maggio 2020 le sopra accennate misure per il contenimento dell'epidemia;

Accertato che anche il territorio comunale risulta interessato dalla diffusione virale;

Dato atto che nei prossimi giorni verrà completata la distribuzione alla popolazione di mascherine protettive, il cui utilizzo diffuso ed appropriato è senz'altro utile per migliorare il livello di protezione individuale e, conseguentemente, costituisce uno strumento che può contribuire in maniera significativa a ridurre la diffusione del contagio;

Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto comunale;

ORDINA

Dalle ore 07,00 di sabato 25 aprile e fino a tutto il 3 maggio 2020, a tutti i soggetti presenti nel territorio del Comune di Taggia è fatto obbligo di indossare, in modo corretto, una mascherina facciale di protezione delle vie respiratorie:

- a) all'interno degli edifici pubblici e privati aperti al pubblico (ad. es. esercizi commerciali ed artigianali, uffici postali, banche, stazioni, ecc.);

b) nelle aree pubbliche e private adiacenti agli edifici di cui sopra, per il tempo di attesa necessario ad accedervi;

c) sui mezzi di trasporto pubblici, compresi taxi e auto a noleggio con conducente, nonché negli spazi pubblici riservati alle fermate dei mezzi medesimi;

Sono esonerati dall'obbligo di cui sopra i soggetti che versino in particolari condizioni di salute, attestate da specifica certificazione medica, che determinano una situazione di intolleranza alla mascherina

RICORDA INOLTRE ALLA CITTADINANZA

CHE E' FORTEMENTE RACCOMANDATO

- restare a casa, uscire solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
- lavarsi spesso le mani;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono d'infezioni respiratorie acute;
- evitare abbracci e strette di mano;
- mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- garantire l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto monouso, evitando sempre il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri o altri beni;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- che gli esercizi commerciali e, in generale, i titolari di attività aperte al pubblico mettano a disposizione della clientela disinfettanti per le mani, da collocare in appositi spazi all'ingresso dell'edificio.

La presente ordinanza, preventivamente portata a conoscenza del Sig. Prefetto di Imperia ai sensi dell'art 54, comma 4^a, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Taggia, affissa in luoghi pubblici e diffusa con ogni altro utile mezzo di comunicazione.

DISPONE

DI TRASMETTERE alla Prefettura/UTG di Imperia, al Responsabile del servizio Protezione civile comunale/Polizia locale per l'espletamento degli adempimenti di competenza, e ai Responsabili dei settori e servizi comunali per l'espletamento degli adempimenti finalizzati all'attuazione del dettato della presente ordinanza;

DI TRASMETTERE altresì la presente ordinanza per conoscenza e competenza alla Provincia di Imperia, al Comando dei Vigili del Fuoco di Imperia e alla locale Stazione dei Carabinieri;

CHE le forze dell'Ordine e la Polizia Locale provvedano all'attuazione e al controllo del rispetto della presente ordinanza;

AVVERTE CHE ai trasgressori, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 250,00, ai sensi e con le modalità di cui alla legge N. 689/1981 e ss.mm.ii;

INFORMA CHE:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della Legge N. 241/1990, contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tar Liguria o, alternativamente, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

- in attuazione dei principi contenuti nella legge 7.8.1990 N. 241, l'ufficio che ha curato l'istruttoria e presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Servizio Protezione civile comunale/Polizia locale e che la persona fisica responsabile del relativo procedimento, è individuato nel responsabile pro tempore del servizio Protezione civile.

Taggia, 20.04.2020

Il Sindaco

Arch. Mario CONIO

Documento sottoscritto digitalmente